

ACCESSO CIVICO

RIFERIMENTI NORMATIVI

[Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.](#)

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

L'accesso civico è un diritto (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 133/2013) che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

L'accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla [legge 241 del 1990](#). Se ne differenzia per l'oggetto in quanto l'accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: in quanto mentre il [diritto di accesso "ordinario"](#) è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito

PRESENTAZIONE RICHIESTA

La richiesta deve essere presentata sul [modulo](#) appositamente predisposto e presentata:

- tramite posta elettronica all'indirizzo: segretario@comune.villaromagnano.al.it
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.villaromagnano.al.it
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Comune di Villaromagnano – Piazza XXV Aprile n. 1 – 15050 Villaromagnano (AL)
- tramite fax al n. 0131.892202

direttamente presso l'Ufficio Protocollo dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.00.

PROCEDIMENTO

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.

La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso uno degli uffici relazioni con il pubblico del Comune o al Responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al Responsabile della Trasparenza.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, che data la elementare struttura organizzativa dell'ente è il Sindaco, il quale, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA:

Segretario Comunale Dr.ssa Giovanna Papulino già nominato, con decreto del Sindaco n. 1 del 19.04.2013 quale Responsabile dell'anticorruzione e che l'art. 1, comma 7 l'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che il responsabile per la prevenzione della 7, della Legge n. 190/2012, svolge "di norma" le funzioni di responsabile per la trasparenza;

Presente in sede nei giorni di martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e venerdì dalle ore 09.00 alle

ore 11.00

Tel.0131.892132

segretario@comune.villaromagnano.al.it

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta è il Sindaco Guerci Giuliano.

STRUMENTO DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE:

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.